

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XVII LEGISLATURA -----

4^a Commissione permanente (DIFESA)

73^a e 74^a seduta: mercoledì 18 giugno 2014, ore 9 e 15,15

ORDINE DEL GIORNO

Ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

DE POLI. - Concessione di una medaglia d'onore e di un indennizzo ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei campi di concentramento nazisti e destinati al lavoro coatto, o ai loro eredi - *Relatrice alla Commissione VALENTINI*
(Pareri della 1^a, della 3^a e della 5^a Commissione)

(491)

Ore 15,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riordino del Corpo delle capitanerie di porto: audizione di esponenti apicali dell'Associazione italiana porti turistici, dell'Associazione porti italiani e dell'UCINA-Confindustria nautica

INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

[DI BIAGIO](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha enunciato per la prima volta il principio di progressiva estensione alle vittime del dovere e loro equiparati dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,

apprestando un'apposita autorizzazione di spesa per dare l'avvio alla concreta attuazione del principio stesso;

è stato, quindi, emanato il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, con il quale sono stati disciplinati i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, ed è stato, pertanto, individuato un primo gruppo di provvidenze da attribuire loro;

il processo di equiparazione è proseguito nel tempo con ulteriori, specifiche disposizioni legislative che hanno disposto la diretta estensione di aggiuntivi, singoli benefici (articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159; articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

ancora oggi, tuttavia, il principio enunciato dal legislatore nel 2005 è rimasto ancora in parte inattuato, determinando il permanere di una disparità di trattamento tra le due categorie di vittime, non più ora giustificabile dal punto di vista giuridico né, da sempre, sul piano etico;

tali discrasie risultano, ad esempio, evidenti tra i superstiti del personale appartenente alle forze armate, deceduto nell'ambito della stessa missione militare all'estero, destinatario però di trattamenti significativamente differenziati in ragione del riconoscimento quale vittima del dovere ovvero vittima del terrorismo o, addirittura, quale vittima del servizio ai sensi degli articoli 1895 e 1896 del decreto legislativo n. 66 del 2010, in quanto la specificità delle funzioni istituzionali affidate alle forze armate in tali contesti, caratterizzati da situazioni di crisi o instabilità che compromettono le condizioni essenziali di convivenza o mettono a rischio la sicurezza internazionale, sono assai differenziate e, mancando una normativa che sancisca l'identico trattamento per gli eventi luttuosi accaduti nei teatri operativi, spesso devono essere ricondotte alle diverse, non confacenti fattispecie di cui alle varie disposizioni in materia di vittime;

è recentemente intervenuta in materia di benefici alle vittime del terrorismo anche la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), il cui articolo 1, comma 494, prevede dal 1° gennaio 2014 il riconoscimento al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, del diritto allo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili di cui alla legge n. 206 del 2004 nonché all'assegno vitalizio, non reversibile, di 500 euro di cui alla legge n. 407 del 1998;

la concessione dell'importante riconoscimento operato con la legge di stabilità 2014 suscita piena condivisione ma rende indifferibile superare la differenza di trattamento tra vittime del dovere, del terrorismo e del servizio cui attualmente è sottoposto il personale di una stessa amministrazione che, allo stesso modo, ha sacrificato la propria vita o la propria integrità fisica nell'adempimento del servizio, nell'espletamento cioè di un'attività connessa ai precipui compiti istituzionali e volta a garantire la sicurezza, la giustizia e la legalità, con particolare riferimento agli appartenenti alle forze armate, e ai loro familiari, deceduti o rimasti gravemente invalidi nel corso di missioni internazionali;

la materia ha, comprensibilmente, una forte valenza per la coesione morale del personale impiegato in attività in genere ad alto livello di rischio e presenta anche criticità sul piano del contenzioso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per quanto di competenza al fine di introdurre nella prossima legge di stabilità, previa rapida conclusione dello studio già avviato da tempo per la quantificazione del relativo onere economico, di una previsione atta a risolvere l'attuale disparità di trattamento tra le varie categorie di vittime e che concluda il processo di completa equiparazione delle vittime del dovere e loro equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, garantendo a tutti gli stessi benefici, con particolare riguardo al personale deceduto o rimasto permanentemente invalido nel corso delle missioni militari all'estero.

(3-00758)

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (1248)

ORDINI DEL GIORNO

Art. 3.

G3.150

CALDEROLI

Il Senato,

esprimendo la propria solidarietà ai due Marò tuttora trattenuti in India, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, in ragione delle attività espletate nel corso di una missione di contrasto alla pirateria marittima e di difesa del traffico mercantile nazionale in transito in zone ritenute ad alto rischio, autorizzata dal Governo e dal Parlamento della Repubblica;

apprezzando la circostanza che sia finalmente decaduta l'ipotesi che venga applicata nei loro confronti la legge speciale antiterroristica indiana, il cosiddetto SUA Act, che avrebbe non solo implicato la loro esposizione al rischio di subire una condanna alla pena capitale ma, altresì, l'equiparazione del nostro Paese ad uno Stato *sponsor* del terrorismo internazionale;

rilevando tuttavia come la vicenda giudiziaria sia ancora pendente ed il processo vero e proprio neanche iniziato;

sottolineando l'opportunità di continuare a perseguire la maggior internazionalizzazione possibile del contenzioso che oppone il nostro Paese all'Unione Indiana, sollecitando pressioni in nostro favore presso l'Onu, l'Unione Europea e l'Alleanza Atlantica;

ritenendo a questo scopo, utile anche prefigurare fin d'ora l'eventualità di un ritiro italiano dalle missioni Nato ed Ue di contrasto alla pirateria marittima, in atto nell'Oceano Indiano e nel Golfo di Aden, note rispettivamente sotto le denominazioni ATALANTA ed OCEAN SHIELD, qualora la vicenda giudiziaria concernente Salvatore Girone e Massimiliano Latorre non venga risolta in termini ragionevoli ed accettabili entro il prossimo 30 giugno:

impegna il Governo

a dichiarare immediatamente e pubblicamente la propria intenzione di non rifinanziare la partecipazione nazionale alle operazioni ATALANTA ed OCEAN SHIELD in corso nell'Oceano Indiano e nel Golfo di Aden qualora entro il prossimo 30 giugno la vicenda giudiziaria concernente i due Marò, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, non sia stata composta in termini soddisfacenti per il prosieguo della loro carriera militare ed il rispetto della legalità internazionale.

Art. 5.

G5.202

DI BIAGIO

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

In un recente intervento il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri nonché Ministro dell'Interno ha evidenziato l'esigenza di sbloccare il turnover delle Forze dell'Ordine, in ragione delle nuove assunzioni in vista di Expo 2015 in conseguenza della firma del protocollo «Milano Expo 2015 – Mafia free»;

alla luce della suddetta prospettiva, appare difficilmente percorribile l'ipotesi di nuove assunzioni, tramite concorso, per profili che siano pienamente operativi per il 2015: considerando che questi dovrebbero iniziare il corso di Allievi Agenti entro e non oltre Aprile 2014, pertanto sarebbe poco ipotizzabile indire nuovi concorsi in quanto i tempi tecnici di questi ultimi mal concilierebbero con le esigenze funzionali suddette;

Sarebbe pertanto auspicabile, pur facendo riferimento alle disponibilità finanziarie previste dalla legge di stabilità 2014 che su questo versante prevede una riserva assunzionale di 1000 unità, consentire l'integrazione nei ruoli della polizia di Stato di tutto il personale che avendo già sostenuto un concorso e rientrando nella fattispecie di cui all'articolo 2199 comma 4 lettera b) punto 3) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può essere immediatamente operativo senza procedere a propedeutici ulteriori concorsi;

Il personale suindicato, giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008 al 2011, corrisponde approssimativamente a 1000 unità – praticamente lo stesso ammontare che la legge di stabilità ha previsto per far fronte alle rinnovate esigenze di sicurezza e di operatività che vengono richieste al comparto – attualmente svolge servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, svolgendo di fatto una mansione totalmente diversa rispetto a quella per la quale ha inteso svolgere il concorso e percependo una retribuzione inferiore all'80 per cento di quella afferente ai ruoli di ultima destinazione:

impegna il Governo:

a prevedere, al fine di evitare nuovi e dispendiosi concorsi pubblici, il transito nei ruoli della Polizia di stato, alla luce delle rinnovate esigenze assunzionali di quest'ultima, dei vincitori dei concorsi che sono stati espletati dal 2008 al 2011 e che sono stati collocati nelle cosiddette seconde aliquote ed in parte al momento operativi nelle forze armate come volontari in ferma prefissata quadriennale.

G5.203

DI BIAGIO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha enunciato per la prima volta il principio di progressiva estensione alle vittime del dovere e loro equiparati dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, apprestando un'apposita autorizzazione di spesa per dare l'avvio alla concreta attuazione del principio stesso;

è stato, quindi, emanato il d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, con il quale sono stati disciplinati i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, ed è stato, pertanto, individuato un primo gruppo di provvidenze da attribuire ad esse;

il processo di equiparazione è proseguito nel tempo con ulteriori, specifiche disposizioni legislative che hanno disposto la diretta estensione di aggiuntivi, singoli benefici (articolo 34, decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159; articolo 2, comma 105, legge 24 dicembre 2007, n.244);

a tutt'oggi, tuttavia, il principio enunciato dal legislatore nel 2005 è rimasto ancora in parte inattuato, determinando il permanere di una disparità di trattamento tra le due categorie di vittime, non più ora giustificabile dal punto di vista giuridico né, da sempre, sul piano etico;

tali discrasie risultano, ad esempio, evidenti tra i superstiti del personale appartenente alle Forze armate, deceduto nell'ambito della stessa missione militare all'estero, destinatario però di trattamenti significativamente differenziati in ragione del riconoscimento quale vittima del dovere ovvero vittima del terrorismo o, addirittura, quale vittima del servizio ai sensi degli articoli 1895 e 1896 del decreto legislativo n. 66 del 2010, in quanto la specificità delle funzioni istituzionali affidate alle Forze armate in tali contesti, caratterizzati da situazioni di crisi o instabilità che compromettono le condizioni essenziali di convivenza o mettono a rischio la sicurezza internazionale, sono assai differenziate e, mancando una norma che sancisca l'identico trattamento per gli eventi luttuosi accaduti nei teatri operativi, spesso devono essere ricondotte alle diverse, non confluenti fattispecie di cui alle varie norme in materia di vittime;

è recentemente intervenuta in materia di benefici alle vittime del terrorismo anche la legge di stabilità 2014, il cui articolo 1, comma 494, prevede dal 1 gennaio 2014 il riconoscimento al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50% a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, del diritto allo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili di cui alla legge n. 206 del 2004 nonché all'assegno vitalizio, non reversibile, di 500 euro di cui alla legge n. 407 del 1998;

la concessione dell'importante riconoscimento operato con la legge di stabilità 2014 suscita piena condivisione ma rende indifferibile superare la differenza di trattamento tra vittime del dovere, del terrorismo e del servizio cui attualmente è sottoposto il personale di una stessa Amministrazione che, allo stesso modo, ha sacrificato la propria vita o la propria integrità fisica nell'adempimento del servizio, nell'espletamento cioè di una attività connessa ai precipi compiti istituzionali e volta a garantire la sicurezza, la giustizia e la legalità, con particolare riferimento agli appartenenti alle Forze armate, e ai loro familiari, deceduti o rimasti gravemente invalidi nel corso di missioni internazionali;

la materia ha, comprensibilmente, una forte valenza per la coesione morale del personale impiegato in attività in genere ad alto livello di rischio e presenta anche criticità sul piano del contenzioso;

impegna il Governo

a introdurre nella prossima legge di stabilità, previa rapida conclusione dello studio già avviato da tempo per la quantificazione del relativo onere economico, di una previsione normativa atta a risolvere l'attuale disparità di trattamento tra le varie categorie di vittime e che concluda il processo di completa equiparazione delle vittime del dovere e loro equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, garantendo a tutti gli stessi benefici, anche con particolare riguardo al personale deceduto o rimasto permanentemente invalido nel corso delle missioni militari all'estero.